



# COMUNE DI CAPRIE

c.a.p. 10040 – Città Metropolitana di Torino

Tel. 011.9632333 - Fax 011.9632917 - C.F. 01468480015

[comune.caprie.to@legalmail.it](mailto:comune.caprie.to@legalmail.it) [caprie@comune.caprie.to.it](mailto:caprie@comune.caprie.to.it)

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.07.2022

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.04.2023

## Indice

| Articolo | TITOLO   | PAGINA |
|----------|--|--------|
|          | <b>CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE</b>                                      | 7      |
| 1        | Disciplina della Polizia Urbana  | 7      |
| 2        | Vigilanza per l'applicazione delle norme di P.U.                           | 7      |
|          | <b>CAPO II - TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE</b>                             | 8      |
| 3        | Manutenzione, lavori ed interventi in vicinanza di corsi d'acqua demaniali | 8      |
| 4        | Inquinamento atmosferico e delle acque                                     | 9      |
| 5        | Obbligo di manutenzione e sorveglianza di fossi e canali                   | 9      |
|          | <b>CAPO III – DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO</b>                            | 10     |
| 6        | Suolo pubblico   | 10     |
| 7        | Sospensione e revoca delle concessioni                                     | 11     |
| 8        | Esazione del canone unico patrimoniale                                     | 11     |
| 9        | Modalità per il carico e lo scarico delle merci                            | 11     |
| 10       | Scarichi accidentali - sgombero del suolo                                  | 12     |
| 11       | Carico, scarico ed uso di scale e simili                                   | 12     |
| 12       | Scarico di rottami e detriti   | 12     |
| 13       | Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili                 | 13     |
| 14       | Installazione di tende solari per edifici confinanti con spazi pubblici    | 13     |
| 15       | Insegne, vetrine e pubblicità luminosa                                     | 14     |
| 16       | Occupazione con chioschi, edicole e simili                                 | 14     |
| 17       | Collocamento di condutture e sottoservizi                                  | 14     |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 18 | Divieto di giochi sul suolo pubblico   | 15 |
|    | <b>CAPO IV – DELLA NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI</b>   | 15 |
| 19 | Disposizioni di carattere generale   | 15 |
| 20 | Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, vetrine, insegne e serrandedei negozi | 16 |
| 21 | Pulizia dei tetti e dei terrazzi   | 16 |
| 22 | Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici  | 16 |
| 23 | Scarico di materie varie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche                            | 16 |
| 24 | Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale   | 17 |
| 25 | Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche  | 17 |
| 26 | Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico   | 17 |
| 27 | Disposizioni per gli esercenti attività ambulanti  | 18 |
| 28 | Sgombero della neve  | 18 |
| 29 | Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche                                     | 18 |
| 30 | Trasporti di materiale di facile dispersione   | 19 |
| 31 | Vuotatura dei pozzi neri   | 19 |
| 32 | Divieto di esercizio di attività artigiana ed industriale  | 19 |
| 33 | Disposizioni riguardanti gli animali   | 20 |
| 34 | Divieto di getto di opuscoli o foglietti   | 20 |
|    | <b>CAPO V – DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI</b>  | 20 |
| 35 | Manutenzione degli edifici   | 20 |
| 36 | Dati e rintracciabilità dell'amministratore di condominio  | 21 |
| 37 | Collocamento dei cartelli ed iscrizioni  | 21 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 38 | Collocamento di targhe e lapidi commemorative  | 22 |
| 39 | Ornamento esterno dei fabbricati   | 22 |
| 40 | Depositi in proprietà private  | 22 |
| 41 | Lavatura ed esposizione di biancheria e panni  | 22 |
| 42 | Bestie macellate e trasporto di carni  | 22 |
| 43 | Viali e giardini pubblici  | 23 |
| 44 | Vasche e fontane   | 24 |
| 45 | Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità   | 24 |
| 46 | Disposizioni sul verde privato   | 24 |
|    | <b>CAPO VI – DELLA QUIETE PUBBLICA</b>   | 25 |
| 47 | Disciplina degli orari nel territorio comunale   | 25 |
| 48 | Limiti di emissioni sonora   | 25 |
| 49 | Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare | 27 |
| 50 | Detenzione e conduzione di cani o altri animali  | 28 |
| 51 | Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti  | 30 |
| 52 | Sosta di carovane  | 30 |
|    | <b>CAPO VII – DELLE NORME DI SICUREZZA</b>   | 31 |
| 53 | Strade pubbliche comunali  | 31 |
| 54 | Accensione di fuochi, falò, fuochi d'artificio o simili  | 32 |
| 55 | Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili  | 34 |
| 56 | Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili   | 34 |
| 57 | Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici  | 34 |
| 58 | Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi   | 35 |
| 59 | Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici  | 35 |
| 60 | Manutenzione di aree di pubblico transito  | 36 |

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 61        | Segnalazione e riparazione di opere in costruzione                                   | 36 |
| 62        | Insegne, persiane, vetrate di finestre   | 37 |
| 63        | Ripari di pozzi, cisterne e simili   | 37 |
| 64        | Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi                                | 37 |
| 65        | Processioni e Manifestazioni   | 37 |
|           | <b>CAPO VIII – DELLA POLIZIA ANNONARIA</b>   | 38 |
| 66        | Principi generali  | 38 |
| 67        | Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche                     | 38 |
| 68        | Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio | 39 |
| 69        | Disciplina dei prezzi di vendita   | 39 |
| 70        | Obbligo di vendita e pesatura delle merci  | 40 |
| 71        | Esposizioni e vendita degli alimenti   | 40 |
| 72        | Vendita di generi preconfezionati - Indicazioni su particolari merci                 | 40 |
| 73        | Vendita e trasporto del pane   | 41 |
|           | <b>CAPO IX – DELLA POLIZIA RURALE</b>  | 41 |
| 74        | Associazioni fondiarie   | 41 |
| 75        | Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica                               | 41 |
| 76        | Osservanza delle leggi   | 43 |
| 77        | Casi di obbligo di recinzione dei pascoli  | 43 |
| 78        | Divieti di pascolo   | 43 |
| 79        | Custodia degli animali pascolanti  | 43 |
| 80        | Pascolo notturno   | 44 |
| 81        | Transito del bestiame  | 44 |
| 82        | Trattamento degli animali  | 44 |
| 83        | Definizione in materia di distanze dei piantamenti dai confini                       | 44 |
| 83 BIS    | Norme generali sulle distanze delle piante dai confini                               | 45 |
| 83 TER    | Distanze di piantamenti dai corsi d'acqua  | 45 |
| 83 QUATER | Distanze dai fabbricati  | 46 |

|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| 83<br>QUINQUIES | Viti siepi ed altre forme di vegetazione sul confine  | 46 |
| 84              | Frutti di piante sul confine  | 46 |
| 85              | Cartelli indicanti esche avvelenate   | 46 |
| 86              | Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio           | 47 |
| 87              | Espurgo dei fossi   | 47 |
| 88              | Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi | 48 |
| 89              | Pubbliche calamità  | 48 |
| 90              | Colture agrarie ed allevamenti di bestiame  | 48 |
|                 | <b>CAPO X – DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA</b>  | 49 |
| 91              | Accertamento delle violazioni   | 49 |
| 92              | Atti di accertamento  | 50 |
| 93              | Sanzioni accessorie   | 50 |
| 94              | Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione  | 51 |
| 95              | Sanzioni amministrative pecuniarie  | 51 |
|                 | <b>CAPO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI</b>   | 51 |
| 96              | Abrogazione di norme regolamentari  | 51 |
| 97              | Entrata in vigore   | 52 |
| Allegato<br>A   | Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie al Regolamento di Polizia Urbana e Rurale        |    |

## **Capo I**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### Art. 1

##### Disciplina della Polizia Urbana

Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, la salvaguardia della pubblica sicurezza, il decoro ambientale compresa la convivenza uomo-animale, la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.

Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, portici, canali e fossi fiancheggianti le strade o di proprietà comunale, nonché nei casi previsti nei confronti di attività private, salvo diversa disposizione.

Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili.

Sono inoltre da osservarsi le disposizioni emanate in relazione a singole circostanze dall'autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia Locale, dai funzionari comunali, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nel rispetto e con i limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 2

##### Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Comando di Polizia Locale ed in generale agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.
3. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di

comunicazione di ogni reato o violazione amministrativa accertata all'Autorità competente in materia, così come previsto dal Codice di Procedura penale e dalla L. n. 689 del 24.11.1981.

4. Le cose sequestrate saranno custodite presso il Comando di Polizia Locale, in appositi locali o armadi di sicurezza, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte o alienate.
5. Previo accertamento sulla loro idoneità al consumo, le merci alimentari deperibili potranno altresì essere destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro e con priorità a quelli aventi sede nel territorio comunale.

## **Capo II**

### **TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE**

#### **Art. 3**

##### **Manutenzioni, lavori ed interventi in vicinanza di corsi d'acqua demaniali**

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato Regio Decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
2. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale, è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
3. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detritivi) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
5. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m.10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono



estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

6. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc; debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.  
L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà dell'Ente proprietario della strada cui i fossi laterali appartengono.
7. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale.
8. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
9. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

#### Art. 4

##### Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che da vigente T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, anche dal T.U. ambientale approvato con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

#### Art. 5

##### Obbligo di manutenzione e sorveglianza di fossi e canali

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e quelli laterali delle strade provvedendo:
  - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento del terreno e l'ingombro dei fossi;
  - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
  - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
  - d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
  - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;

- f) a pulire gli imbocchi intubati.
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
  3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
  4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.
  5. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.
  6. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
  7. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

### **Capo III** **DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

#### Art. 6 Suolo pubblico

1. Salvo quanto disposto dal regolamento che introduce il canone unico patrimoniale in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2021 modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 62 del 29/12/2021 e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ognioccupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione comunale, ai sensi del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 31 comma 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Con le espressioni "luogo pubblico" e "suolo pubblico" si vogliono designare non soltanto i luoghi od il suolo di dominio pubblico, ma anche i luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico ossia quando un'area privata venga dal proprietario destinata ad essere inserita nella rete viaria pubblica o mediante atto negoziale o spontaneo. Sono compresi le gallerie, i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
3. A chiunque è vietato occupare anche temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva concessione degli uffici comunali competenti.
4. Non sono soggette a quanto sopra:
  - a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel Nuovo Codice della Strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si

succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori se non per interventi di pubblica utilità, quali, ad esempio, la potatura di alberature comunali.

5. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportanti costruzioni di manufatti o installazioni di impianti, sono considerate permanenti.
6. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno si considerano temporanee.
7. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.
8. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto e possono essere rinnovate alla loro scadenza per un periodo, di massima, pari a quello del titolo originario, a seguito di presentazione di istanza in bollo, prima della scadenza del titolo autorizzativo in vigore.
9. Le concessioni per occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico saranno rilasciate mediante apposito atto amministrativo, accettato dal concessionario, nel quale devono essere precisati il tipo di occupazione, lo spazio relativo, la durata e le condizioni a cui la concessione è subordinata.

#### Art. 7

##### Sospensione e revoca delle concessioni

1. Ferme restando le procedure previste dalla L. n. 241 del 1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, in qualsiasi momento l'Amministrazione comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto, con le modalità previste dall'art. 13 del reg. CUP.
2. Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della concessione della quota di canone corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata e solo qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria.

#### Art. 8

##### Esazione del canone unico patrimoniale

1. Il canone dovuto per le occupazioni giornaliere su area mercatale, sarà riscosso con le modalità previste dall'art. 67 del regolamento C.U.P.
2. Il canone dovuto, invece, per le occupazioni permanenti e temporanee verrà riscosso secondo le modalità previste dall'art. 71 del suddetto regolamento.

#### Art. 9

##### Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci si intendono subordinate alla necessità che

tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, ove le operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere il permesso dall'Autorità comunale, la quale può subordinare l'atto all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 10 giorni.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e/o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 53 del presente testo.

#### Art. 10

##### Scarichi accidentali - sgombero del suolo

1. Nel caso di un carico che cada, anche solo in parte, sulla pubblica via, si deve procedere senza indugio allo sgombero e, ove occorre, alla pulizia della strada, dando sempre la precedenza all'area normalmente destinata alla circolazione dei veicoli del servizio pubblico.
2. In caso di omissione o ritardo nell'esecuzione, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli obbligati ed eventualmente comminando le sanzioni previste nel Codice della strada.

#### Art. 11

##### Carico, scarico ed uso di scale e simili

1. I permessi per il carico, lo scarico e l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono rilasciati dal Comune.
2. Le scale dovranno essere custodite alla base da persone idonee nei luoghi di pubblico transito.

#### Art. 12

##### Scarico di rottami e di detriti

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto, si fa rimando ai disposti di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni.
2. E' vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui il Comune, riconosciutane l'assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.
3. I residui delle costruzioni dei fabbricati dovranno essere immediatamente trasportati ed accumulati nei luoghi designati.
4. Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno

essere disposti parallelamente alla proprietà e mai trasversalmente alla pubblica via, in conformità con la segnaletica stradale esistente.

5. Durante i lavori di scavo i mezzi cingolati non dovranno manovrare sul sedime stradale né circolare sulle pubbliche vie, se non trasportati da autocarri o appositi veicoli gommati.
6. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del comune di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

#### Art. 13

##### Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e simili

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
2. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui al regolamento citato all'art. 6 c. 1 del presente atto.
3. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, individuati ai sensi dell'art. 18, c. 11 del vigente Codice della Strada.
4. L'amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi, debbono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati tra loro.
6. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e pedoni, ivi compresi ausili per portatori di handicap e carrozzine per neonati.

#### Art. 14

##### Installazione di tende solari per edifici confinanti con spazi pubblici

1. Per le tende solari dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede.
2. Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Comune.
3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal Comune, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo tale da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
5. Le diverse misure potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
6. L'installazione è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), debitamente corredata dalla documentazione tecnica richiesta.

#### Art. 15

##### Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.

1. Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dallo specifico regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, oggi Canone Unico, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.
2. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
3. In ogni caso, i mezzi pubblicitari sono soggetti ad autorizzazione.
4. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla presentazione di domanda corredata dalla documentazione tecnica se richiesta dal regolamento edilizio.
5. In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di vetrine, chioschi od altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni dell'impianto stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

#### Art. 16

##### Occupazione con chioschi, edicole e simili

1. L'occupazione con chioschi, edicole ed altri posti di vendita di qualsiasi merce, non può essere rilasciata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale, o diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve stradali.
2. La concessione suddetta è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 20 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e 29 del relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.  
Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione.

#### Art. 17

##### Collocamento di condutture e sottoservizi

1. Ferma restando l'osservanza delle vigenti norme sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il pagamento del relativo canone, l'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico per il collocamento o riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, è concessa a seguito di regolare domanda ed in base alle vigenti disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e artt. 65 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché alle norme del presente regolamento ed alle eventuali disposizioni deliberate dall'Amministrazione comunale, che saranno indicate nel relativo permesso comunale, dietro parere dell'ufficio tecnico.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Comune, le condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dal collocamento e/o riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, sul momento o in seguito.
5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle prescrizioni che al riguardo saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale si dovrà, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. L'Ufficio Tecnico Comunale concerterà i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori con il Comando di Polizia Locale.
6. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio del Comune, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionalità, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari o concessionari. In caso di inadempienza gli stessi potranno essere obbligati a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni.
7. Il Comune si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune, a loro spese, il personale ed il materiale necessario.

#### Art. 18

#### Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico adibito a transito o sosta, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti e animali e compiere qualsiasi esercizio sportivo, se ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
2. In luogo pubblico, soggetto a passaggio pubblico o esposto al pubblico, è vietato praticare uno dei giochi proibiti individuati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773.
3. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche preventivamente autorizzate dall'autorità comunale.

### Capo IV

#### DELLA NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

#### Art. 19

#### Disposizioni di carattere generale

1. Fatti salvi i disposti di legge o regolamentari in materia (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale, così come i luoghi in vista al

pubblico debbono essere costantemente mantenuti in stato di nettezza e decoro.

2. A tal fine nei luoghi suddetti è proibito deporre o lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

#### Art. 20

Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni,  
vetrine, insegne e serrande dei negozi

1. Il lavaggio, la spolveratura e la verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico, è consentita rispettivamente ai proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, senza speciale autorizzazione, anche se comporti occupazione con scale o sgabelli.
2. E' facoltà del Comune imporre tali operazioni quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose o, comunque, giudicate non rispondenti e non confacenti alle condizioni della località.

#### Art. 21

Pulizia dei tetti e dei terrazzi

1. La pulizia dei tetti e dei terrazzi, delle sommità di qualsiasi edificio, nonché dei davanzali delle finestre e simili è consentita a condizione che siano all'uopo adottate le cautele atte ad impedire di arrecare danno o molestia ai cittadini. Si applicano le disposizioni dell'art. 19.

#### Art. 22

Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici

1. E' vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizioni, avanzi di verdura e di frutta ed in genere ogni sostanza solida o liquida sul suolo pubblico, nei cortili interni, sui tetti, negli orti e nei giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

#### Art. 23

Scarico di materie varie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche o nelle loro adiacenze, qualunque materia che possa impedire il normale funzionamento del corso o comunque rendere lo stesso difficoltoso.



#### Art. 24

##### Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenze degli edifici, devono essere mantenuti costantemente puliti, a cura dei proprietari, degli inquilini e degli esercenti.
2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.
3. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

#### Art. 25

##### Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche

1. E' proibito ai concessionari di area pubblica (come caffè, bar, gelaterie e simili), che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso.
2. Gli esercenti stessi sono responsabili in solido, altresì, degli eventuali atti dei loro clienti o avventori.

#### Art. 26

##### Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico

1. E' vietato effettuare, nell'interno dei negozi, delle botteghe, delle officine, dei laboratori, delle abitazioni e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico, e così pure compiere sulle soglie delle porte operazioni che risultino pericolose, scomode o moleste a terzi.
2. Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura.
3. Per le abitazioni che non hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dalle ore 22.00 alle ore 08.00, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 50 del presente regolamento.
4. Nei cortili interni lo scuotimento, battitura e spolveramento sarà consentito dalle ore 20.00 sino alle ore 10.00, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 50 del presente regolamento.
5. Lungo le scale e sui pianerottoli delle abitazioni sono rigorosamente vietate le operazioni suddette.
6. Le operazioni consentite dalle presenti disposizioni dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre e porte aperte dei piani sottostanti e purché nelle pubbliche vie non vi sia, in quel momento, transito pedonale e, comunque, tenendo presenti gli accorgimenti e usando le necessarie precauzioni per non recare molestia o danno al vicinato ed al pubblico.
7. I proprietari degli edifici, negozi, esercizi pubblici, magazzini ed altri simili locali, qualora

debbano provvedere a spazzare il marciapiede antistante i locali stessi, dovranno utilizzare ogni utile accorgimento atto ad impedire il sollevamento della polvere e dovranno raccogliere le spazzature in appositi recipienti o sacchetti per consegnarle al servizio di nettezza urbana.

#### Art. 27

##### Disposizioni per gli esercenti attività ambulanti

1. E' proibito ai venditori itineranti, ai raccoglitori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. Tale precetto è rivolto, altresì, agli esercenti spettacoli viaggianti, circhi, luna park.

#### Art. 28

##### Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla e spostarla sulla pubblica via destinata al transito veicolare, sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
6. E' fatto altresì obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale sui proprietari e conduttori di negozi, esercizi, bar ed altre attività esistenti al piano terreno.

#### Art. 29

##### Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche

1. E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli, carri e simili.
2. Sono altresì vietate nei suddetti luoghi, le riparazioni dei veicoli e simili, salvo se determinate

da forza maggiore o cause fortuite.

#### Art. 30

##### Trasporti di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi - liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli idonei al loro trasporto, in modo tale da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto destinato a case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, le stesse vengono a cadere sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

#### Art. 31

##### Vuotatura dei pozzi neri

1. Fatte salve le norme previste nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale -, le vuotature a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali, quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dalle vigenti norme d'igiene.
2. Le operazioni suddette sono vietate, anche nelle zone rurali, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 07.00 alle ore 01,00 dopo la mezzanotte dal 1° ottobre al 31 marzo, e dalle ore 06,00 alle 24,00 dal 1° aprile al 30 settembre.
3. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere nelle sanzioni previste

#### Art. 32

##### Divieto di esercizio di attività artigiana ed industriale

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e, comunque, esercitare attività o mestieri sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività deve essere presentata tramite il S.U.A.P. di competenza territoriale e si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 33  
Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, nei cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune limitatamente ad insediamenti prevalentemente rurali.
5. Il transito di greggi ed armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali.

Art. 34  
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
5. I soggetti committenti sono tenuti a vigilare sul rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo e sono obbligati in solido per le violazioni commesse dal personale preposto alla distribuzione del materiale.

**Capo V**  
**DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI.**

Art. 35  
Manutenzione degli edifici

1. I proprietari degli stabili fronteggianti, limitrofi o comunque visibili da strade pubbliche o di uso pubblico, devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di

facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.

2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.
3. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dal Comune.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e nelle N.T.A. del P.R.G.C.
7. E' vietato insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone od altra materia, il sedime stradale, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
8. I proprietari dei fabbricati fronteggianti o limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.

#### Art. 36

##### Dati e rintracciabilità dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre od affiggere, in modo visibile all'interno dell'atrio o dell'ingresso dei condomini di competenza, una scheda contenente le indicazioni del proprio nome, l'indirizzo dell'ufficio ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. La violazione di cui al comma 1) comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria l'obbligo dell'adeguamento alle predette disposizioni.

#### Art. 37

##### Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sul Canone Unico Patrimoniale il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato, a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel Codice della Strada.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di norma, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che si armonizzi con il carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.
4. Fanno eccezione le luminarie e decorazioni temporanee in occasione di feste o ricorrenze

tradizionali.

#### Art. 38

##### Collocamento di targhe e lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.
2. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni.
3. A questo proposito dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
4. L'amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

#### Art. 39

##### Ornamento esterno dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta, preferibilmente sospesi nella parte interna di essi.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

#### Art. 40

##### Depositi in proprietà private

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od ogni deposito di cose che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro.

#### Art. 41

##### Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. E' vietato lavare e distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, e in ogni caso dovranno essere assicurate misure atte ad evitare lo stillicidio.

#### Art. 42

##### Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre

fuori dalle botteghe, bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

2. Gli esercenti di macellerie e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate, debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di veicoli coperti ed evitare alla vista del pubblico, oggetti, attrezzature o vestiti macchiati di sangue.

#### Art. 43

##### Viali e giardini pubblici

1. Nei viali pedonali e giardini pubblici è vietato introdursi con veicoli in genere, velocipedi, monopattini elettrici, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati gatti e cani ed altri piccoli animali domestici o da compagnia.
2. Gli animali da compagnia dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1.5 metri, ed il conduttore dovrà avere al seguito la museruola da poter essere messa all'animale in caso di pericolo per la pubblica incolumità (vedi art. 56 presente regolamento). Il proprietario avrà cura che l'animale non sporchi con le sue deiezioni i luoghi pubblici. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane che dovrà quindi sempre essere provvisto di idonea attrezzatura.
3. Nelle aree adibite a parco giochi, l'uso delle attrezzature è di massima riservata ai minori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi. Sia all'interno dei parchi giochi, che delle aree ludico-sportive gli avventori non devono:
  - a) introdurre cani;
  - b) apportare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
  - c) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciarle con i piedi;
  - d) guastare o sporcare le sedute, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - e) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità;
  - f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione.
4. Nei giardini pubblici è consentito lo svolgimento di feste private per il tempo non superiore a tre ore, mediante preavviso scritto al comune. Il richiedente è tenuto a vigilare che gli spazi siano lasciati sgombri da rifiuti che dovranno essere smaltiti a sua cura.
5. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
6. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e nelle piazze cittadine.
7. Le norme anzidette non trovano applicazione per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e per i cani al servizio delle persone diversamente abili.

Art. 44  
Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per usi che non siano legati al dissetamento o rinfrescamento, né attingerla con tubi od altri espedienti.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
3. L'acqua non deve essere sprecata e perciò le fontane non dotate di temporizzatore devono essere chiuse al termine dell'utilizzo.

Art. 45  
Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
  2. E' vietato deturpare, imbrattare in qualsiasi modo o manomettere i monumenti, le facciate degli edifici, danneggiare la pavimentazione stradale, modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici deifabbricati. Salire su cancelli, inferriate delle finestre, alberi, pali dell'illuminazione pubblica, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti o scalare monumenti.
  3. E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, fioriere, panchine, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici e tutte le strutture pubbliche in genere.
  4. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, compiendo atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
  5. E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.
  6. I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
- Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

Art. 46  
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 29 e seguenti del Codice della Strada ed alle Ordinanze comunali emanate in recepimento, è fatto obbligo ai proprietari di alberature, siepi o altra vegetazione presente su aree private adiacenti alle vie pubbliche provinciali,



comunali e private ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, compresi i condomini, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, con restringimenti ed impedimenti, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti ed in generale la visibilità della carreggiata. L'altezza delle siepi deve essere comunque contenuta entro i 2 metri.

2. Qualora per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti le predette aree, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile, ferma restando la sua responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o cose.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue quella accessoria dell'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a proprie spese, decorso il quale si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle somme anticipate.
4. Qualora, per situazioni di comprovato pericolo per la sicurezza pubblica, non sia possibile la preventiva intimazione all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi al proprietario e/o conduttore del fondo, i lavori saranno eseguiti d'ufficio come indicato al comma 3.
5. Gli scarti vegetali derivanti dal verde privato e pubblico dovranno essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 256 bis c. 6 della L. 11.08.2014 n. 116.

## **Capo VI DELLA QUIETE PUBBLICA.**

### Art. 47

#### Disciplina degli orari nel territorio comunale

1. Il Sindaco, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi della vigente normativa, determina gli orari di apertura dei pubblici esercizi, delle sale giochi, dei circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività di impatto sulla quiete pubblica.
2. Il Sindaco può, con propria ordinanza, modificare gli orari di somministrazione di esercizi aperti al pubblico, circoli privati, sale giochi ed ogni attività che incida sulla quiete pubblica, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale.
3. Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori. La materia è regolata dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995.

### Art. 48

#### Limiti di emissione sonora

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche nelle quali sono in vigore i limiti di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, come definiti dall'art. 2 comma 3 lettera a) della L. 447/95:

**CLASSE I**

- aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II**

- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III**

- aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

**CLASSE IV**

- aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V**

- aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI**

- aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

*valori limite di emissione - Leq in dB(A)*

|     | <i>classi di destinazione d'uso del territorio</i> | <i>tempi di riferimento:</i> |                               |
|-----|--|------------------------------|-------------------------------|
|     |  | <i>diurno (6.00-22.00)</i>   | <i>notturno (22.00-06.00)</i> |
| I   | aree particolarmente protette                      | 45                           | 35                            |
| II  | aree prevalentemente residenziali                  | 50                           | 40                            |
| III | aree di tipo misto                                 | 55                           | 45                            |
| IV  | aree di intensa attività umana                     | 60                           | 50                            |
| V   | aree prevalentemente industriali                   | 65                           | 55                            |
| VI  | aree esclusivamente industriali                    | 65                           | 65                            |

Ai fini della prevenzione, della tutela, della pianificazione e del risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico si richiama integralmente il Regolamento Acustico Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 24/04/2012, il quale dispone norme per l'attuazione a livello comunale di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Si riporta di seguito il campo di applicazione delle disposizioni in esso trattate:

- Impianti tecnologici (*impianti di riscaldamento, areazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc*) e sorgenti sonore interne degli edifici (*cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc*);
- Attività rumorose a carattere temporaneo:
  - ❖ Spettacoli e manifestazioni
  - ❖ Cantieri
  - ❖ Altre attività rumorose temporanee:
    - Dehors
    - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico
    - Spazzamento aree
    - Attività di igiene del suolo
    - Attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici e agricoli
    - Attività agricole, forestali e venatorie
- Infrastrutture di trasporto;
- Particolari sorgenti rumorose:
  - ❖ Attività svolte nelle abitazioni
  - ❖ Attività all'aperto
  - ❖ Dispositivi di allarme o antifurto
  - ❖ Campane e simili

#### Art. 49

Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare

1. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
2. I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 1, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 08.00 del giorno successivo), ed in particolar modo

nei giorni prefestivi e festivi fra le ore 24.00 e le ore 09.00, sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.

3. Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la sospensione dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.
4. La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.
5. Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organi tecnici competenti.

#### Art. 50

##### Detenzione e conduzione di cani o altri animali

Nel presente regolamento di Polizia Urbana, sono introdotte le seguenti norme, alcune delle quali al momento della stesura, ricalcano quanto stabilito dalla vigente Ordinanza del Ministero della Salute, dal Regolamento di Polizia Veterinaria (art. 83), e dalla depenalizzazione dell'ex art. 672 c.p., nonché art. 2052 c.c.

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti sul territorio comunale, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo l'itinerario più breve.
2. E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o simili; sono però tollerati i versi tipici degli "storici" e tipici animali da cortile, a mero titolo esemplificativo, i galli, le anatre ecc....
3. Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.
4. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiedi, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini (esclusi i Parchi gioco propriamente detti, nei quali l'accesso ai cani è interdetto permanentemente), è fatto obbligo:
  - a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento propriamente idoneo per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
  - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
  - c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei contenitori

destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di identificazione (microchip registrato o simili).
6. A tutti i proprietari o conduttori è vietato circolare con cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio e non avendo al seguito idonea museruola da far indossare in ogni caso di possibile pericolo per la pubblica incolumità. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare eventuali pericoli per i passanti ed in ogni caso non potrà essere esteso oltre 1,5 metri.
7. I cani da guardia e, in genere, di grossa taglia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia, e muniti di guinzaglio ed eventualmente di museruola.
8. I cani circolanti senza museruola o senza guinzaglio come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, potranno essere accalappiati con le modalità di legge.
9. Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese di prelievo, custodia e mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
10. Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola al seguito, sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna ed i cani dei pastori al momento dell'accompagnamento di mandrie o greggi, qualora non si dimostrino mordaci o aggressivi.
11. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti al loro interno possano recare alcun danno ai passanti e posti in condizioni tali da non poter incutere loro timore o spavento. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.
12. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
13. I proprietari o i detentori dei cani, riguardo ad una corretta e sana detenzione, sono obbligati ad attenersi ai sotto elencati principi:
  - a) I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche sfavorevoli.
  - b) La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, ma qualora si renda necessaria occorre che all'animale si quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e, che la catena sia mobile, con un anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
  - c) Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
  - d) Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali d'affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
  - e) Ogni animale d'affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
  - f) Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve esigenze specifiche, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

#### Art. 51

##### Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.
3. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

#### Art. 52

##### Sosta di carovane

1. E' fatto divieto di sosta permanente 0/24 su tutto il territorio comunale, di campeggi abusivi con roulotte, autocaravan, campers e veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, nonché di tende e qualsiasi materiale idoneo a consentire l'alloggiamento e il giaciglio di persone, ancorché temporaneo, fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari.
2. Dalla violazione del presente comma consegue l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 12 ore, con l'obbligo di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.
3. Ai privati è fatto divieto di destinare, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e conduzione per gli scopi di cui al comma 1, senza che le medesime aree siano conformi alla loro specifica destinazione urbanistica ed adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili, nonché attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario.
4. E' fatto divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade ed aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie.
5. E' fatto divieto assoluto di allacciarsi alle condotte idriche pubbliche comunali di aziende di servizi senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione o degli enti competenti.
6. Sono fatte salve le norme generali stabilite dal vigente Codice della Strada.

## **Capo VII DELLE NORME DI SICUREZZA**

### Art. 53 Strade pubbliche comunali

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferme le sanzioni a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.
3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del D.Lgs n. 285/1992 -Nuovo Codice della Strada, articoli 892 e 893 del Codice Civile).
5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

## Art. 54

### Accensioni di fuochi, falò, fuochi d'artificio e simili <sup>1</sup>

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. Sono ammesse, ai sensi dell'art.182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione. La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 18.00, in assenza di vento forte e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 2.5).
3. Dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo è vietato l'abbruciamento di qualunque residuo materiale vegetale, agricolo o forestale, ai sensi della vigente L.R. 15/2018, ad esclusione di eventuali deroghe stabilite con Ordinanza del Sindaco ed inoltre, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
4. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art.59, comma 2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt.100 dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. Fatte salve diverse disposizioni condominiali, è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5).



| LOCALIZZAZIONE  | TPO di ATTIVITA'  | dal 1 settembre al 31 ottobre (8)         |   | dal 1 novembre al 31 marzo (9)            |   | dal 1 aprile al 31 agosto                 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | pericolosità per gli incendi boschivi (8) | NON pericolosità per gli incendi boschivi | pericolosità per gli incendi boschivi (8) | NON pericolosità per gli incendi boschivi | pericolosità per gli incendi boschivi (8) | NON pericolosità per gli incendi boschivi |
| Terreni boscati (11), pascolivi, arbustivi e fino a 50 m di distanza da essi (100 m in caso di pericolosità per gli incendi boschivi (8)) | abbruciamenti di residui vegetali (1) - Massimo 3 metri steri / ha / giorno (2)               | NO  | SI (7) (12)                               | NO  | NO (10)                                   | NO  | SI (12)                                   |
|   | fuochi (3) in deroga (4) (in aree attrezzate - per motivi di lavoro - per tradizione/cultura) | NO  | SI (7) (12)                               | NO  | SI (7) (12)                               | NO  | SI (12)                                   |
|   | fuochi (3) non in deroga (5) (es. tende escursionisti)  | NO  | NO  | NO  | NO  | NO  | NO  |
| Tutto il resto del territorio regionale   | abbruciamenti di residui vegetali (1) - Massimo 3 metri steri / ha / giorno (2)               | NO  | SI (7) (12)                               | NO  | NO (10)                                   | NO  | SI (12)                                   |
|   | abbruciamento dei residui colturali del riso (1)  | NO  | NO (13)                                   | NO  | NO (13)                                   | NO  | SI (12)                                   |
|   | altre tipologie di combustione all'aperto   | SI (7) (12)                               | SI (7) (12)                               | SI (7) (12)                               | SI (7) (12)                               | SI (12)                                   | SI (12)                                   |

(1) Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 "Teso Unico Ambientale" per residui vegetali si intendono: la paglia, gli stocchi e le potature eseguite in giardini e aree verdi o nello svolgimento di attività agricole e selvicolturali, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro vengono considerate normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti. L'attività deve essere svolta nel luogo di produzione dei residui e viene consentita affinché i materiali vengano impiegati come sostanze ammendanti e concimanti.

**Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata**  
Tale attività corrisponde con l'abbruciamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della L.r. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)."

(2) il metro stereo è il volume del cumulo o della catasta del materiale vegetale così come si presenta, comprendente quindi anche il "vuoto" tra i singoli elementi vegetali

(3) è "fuoco" la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme (art. 1, comma 2, lettera c) della L.r. 15/2018); il fuoco deve essere condotto e non può essere lasciato incustodito (art. 10, comma 5 della L.r. 15/2018)

(4) derogano al divieto di accensione di fuochi stabilito all'art. 10, comma 3) della L.r. 15/2018 solamente le seguenti tre tipologie di fuoco e solo dall'alba al tramonto e in assenza di vento:  
- fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati (art. 10, comma 4, lettera a) della L.r. 15/2018)  
- fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi (art. 10, comma 4, lettera c) della L.r. 15/2018)  
- fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza (art. 10, comma 4, lettera d) della L.r. 15/2018)  
Il luogo nel quale si intende procedere con l'accensione di un fuoco o all'abbruciamento di residui vegetali deve essere preventivamente isolato e circoscritto e non deve essere a contatto con i fusti delle piante arboree.

**I fuochi e gli abbruciamenti dei residui vegetali non possono essere lasciati incustoditi ma deve essere presente personale sufficiente e dotato dei mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme**

(5) Altre tipologie di fuoco NON rientrano nella deroga di cui all'art. 10, comma 3) della L.r. 15/2018. A titolo di esempio: fuoco acceso accanto alla tenda installata fuori campeggio/area attrezzata da parte di escursionisti

(6) La normativa di attuazione dell'Accordo di Programma per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (DGR 20 ottobre 2017 n. 42-5805 - DGR 28 settembre 2018, n. 57-7828 - D.D. 353/A/1802A del 28 settembre 2018) prevede, come misura strutturale, il divieto, su tutto il territorio regionale, di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 192 comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006 nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.  
Tale divieto si applica tramite specifica Ordinanza del Sindaco che può essere emessa tra il 1 ottobre e il 31 ottobre (dal 1 novembre al 31 marzo dell'anno successivo tale eventualità è infatti superata dal divieto di cui al c. 2 dell'art. 10 della L.r. 15/2018 (8))

(7) La stessa normativa relativa al risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano prevede, quale misura temporanea collegata alle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti (semaforo ARANCIO e ROSSO), limitatamente ai territori urbani dei comuni di cui all'alegato 2 alla DGR 20 ottobre 2017 n. 42-5805 come aggiornata dalla DGR 28 settembre 2018, n. 57-7828, il divieto assoluto di qualunque tipo di combustione all'aperto  
Tale divieto si applica tramite specifica Ordinanza del Sindaco che può essere emessa tra il 1 ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo.

(8) La L.r. 15/2018, all'art. 4, prevede, ai fini della prevenzione e dell'organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi, la possibilità di dichiarare, in base all'andamento meteorologico, periodi di massima pericolosità. Durante tali periodi sono:  
- sospese le deroghe di cui all'art. 10, comma 3) della stessa L.r. 15/2018 (i fuochi di cui alla precedente nota n. 4 e gli abbruciamenti nel periodo 1 aprile / 31 ottobre)  
- vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano fiamme o bruci, fumare, dispendere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio  
- vietate tutte le azioni con generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio

(9) L'art. 10, comma 2 della L.r. 15/2018 stabilisce un divieto generalizzato di abbruciamento di materiali vegetali nel periodo 1 novembre - 31 marzo

(10) Al divieto di cui al punto (9) precedente è possibile derogare mediante ordinanza del sindaco per un massimo di:  
- 30 giorni, anche non continuativi, nei Comuni montani  
- 15 giorni, anche non continuativi, nelle aree di pianura  
fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152 (Norme in materia ambientale) - Cfr. punto (1)

(11) i terreni boscati sono quelli di cui all'art. 3 della L.r. 4/2008

(12) I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, deferire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (Art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2008 e Art. 10, comma 6 della L.r. 15/2018)

(13) L'art. 10 comma 2 bis della L.r. 15/2018 stabilisce il divieto di abbruciamento dei residui colturali del riso dal 1 settembre al 31 marzo dell'anno successivo.  
A tale divieto si deroga in presenza di suoli essitici, ove l'innervamento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale

**NOTA: La L.r. 15/2018 ha abrogato la precedente L.r. 21/2013 e con essa la necessità di comunicazione di accensione di fuochi**

#### Art. 55

##### Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza di cui al D.P.R. 151/2011.
2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname da opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di autorizzazione.
3. La predetta autorizzazione potrà essere negata quando, dagli accertamenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

#### Art. 56

##### Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1.000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

#### Art. 57

##### Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. Nei locali di cui sopra e nei solai è vietato depositare materiale da imballaggio, carta straccia e qualsiasi materiale infiammabile.
3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
4. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni non devono essere ostruite ed in particolare non possono essere deposito, neppure momentaneo, di materiali facilmente combustibili.

5. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso, il Comune riterrà opportuno prescrivere.
6. Come norme di prevenzione incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) le bombole del gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
  - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
  - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica, con data di validità non scaduta. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunzioni, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo;
  - d) per evitare la fuoriuscita del gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza atti ad interrompere il flusso.

#### Art. 58

##### Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Ferme restando le norme previste dalla L. 18 aprile 1975 n. 110, è vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati ed altri oggetti pericolosi, deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

#### Art. 59

##### Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. Il materiale eventualmente caduto sulle vie pubbliche o ad uso pubblico, dovrà essere recuperato a cura del proprietario.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale.
4. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

#### Art. 60

##### Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

#### Art. 61

##### Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il permesso di costruire o altro titolo abitativo.
2. E' fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello di cantiere delle dimensioni minime di cm. 70x100 recante le indicazioni richieste dalla legge.
3. In particolare, sia nel caso di permesso di costruire o altro titolo abitativo, dovranno essere indicati i soggetti ed i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i.
4. Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere esibite agli organi di vigilanza, copia del permesso di costruire o altro titolo abitativo e dei relativi elaborati tecnici.
5. In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.
6. Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente rossa da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di m. 10.
7. E' a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e di preavviso mediante cartelli.
8. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere essere adottate a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire pubblici e privati sinistri ed in specie dovranno essere inibiti ai non autorizzati l'accesso e la sosta nei cantieri e nelle zone dei lavori mediante chiusura e recinzioni idonee ed apposizione di sufficienti indicazioni in merito.
9. Riguardo i cantieri stradali, per mantenere la sicurezza della viabilità, dovranno essere rispettati tutti i criteri dettati dalla normativa particolare e specifica del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, richiamato anche nel corpo dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.  
Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 62

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno in metallo fisso e sicuro o altro idoneo mezzo.

Art. 63

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari idonei ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 64

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminate.

Art. 65

Processioni e Manifestazioni

1. Le processioni o altri eventi che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, di massima le stesse non devono essere in contrasto con la segnaletica stradale.
2. La richiesta per lo svolgimento di quanto sopra dovrà essere prodotta ai competenti uffici comunali almeno trenta giorni prima dell'evento, e dovrà contenere il percorso dettagliato da compiere. La richiesta si intenderà accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego o di modifica.
3. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono comunque darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore, ai sensi dell'art 18 R.D. 773/31 TULPS.
4. I promotori di processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie similmente, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore, ai sensi dell'art. 25 R.D. 773/31 TULPS.
5. L'obbligo di preavviso non vige per i comizi elettorali e per i funerali.

**Capo VIII**  
**DELLA POLIZIA ANNONARIA.**

Art. 66  
Principi generali

1. Il Comune è titolare delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale nelle materie trasferite o attribuite, nonché in quelle ad esso delegate dalla Regione.
2. Tali funzioni e compiti concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie di competenza, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 67  
Norme di polizia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie, nonché ai criteri stabiliti dal Ministero della Sanità.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi contenenti al massimo l. 0,200 per le bevande superalcoliche (contenuto di alcool superiore al 21% del volume) o l. 0,33 per le bevande alcoliche (contenuto di alcool fino al 21% del volume).
3. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo. Di regola i banchi debbono avere un'altezza minima di cm. 60 dal suolo.
4. Particolare cura dovrà essere adottata nella sistemazione dei banchi di vendita di prodotti alimentari che, ad eccezione dell'ortofrutta e delle merci pre-imballate, dovranno essere protetti su tutti i lati e superiormente, onde evitarne l'inquinamento e la manipolazione da parte del pubblico.
5. E' vietata la manipolazione dei prodotti alimentari da parte del pubblico.
6. I venditori di prodotti deperibili dovranno altresì attrezzarsi con sistemi idonei a garantire la temperatura controllata ed adeguata alla conservazione delle derrate.
7. Il commercio itinerante è regolamentato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e relative norme regionali del settore, ed è consentito su tutto il territorio comunale.
8. Il Comune, con specifica deliberazione, può individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
9. L'Amministrazione comunale stabilisce, altresì, divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
10. E' fatto divieto ai commercianti che effettuano la vendita in modo itinerante di:
  - a) esercitare negli orari di mercato o fiera, a meno di m. 500 dal mercato o fiera stessi;
  - b) esercitare a meno di m. 200 da ospedali, scuole (durante gli orari di lezione), luoghi di culto, ricoveri;
  - c) deporre al suolo merci ed attrezzature, anche se facilmente rimovibili;
  - d) sostare nel medesimo luogo per un periodo superiore ad 1 ora o sostare in punti diversi

distanti meno di m. 500 fra loro.

11. Le sponde dei veicoli abbassate, contraddistinguono attività di vendita, anche in assenza di clienti.

#### Art. 68

##### Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato a quanto previsto dalle norme di settore.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre altresì dotarsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
4. Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa – ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici – e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito lo smercio dei prodotti di cui al precedente primo periodo sempre che siano, a loro volta, racchiusi in apposita confezione.
5. Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza del titolo idoneo.
6. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
7. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.
8. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, oltre alla sanzione amministrativa è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### Art. 69

##### Disciplina dei prezzi di vendita

Negli esercizi commerciali al dettaglio, l'obbligo di indicazione dei prezzi di vendita dei prodotti esposti nelle vetrine esterne, all'ingresso dei locali, nelle immediate adiacenze, su

aree pubbliche, sui banchi di vendita ovunque collocati, viene assolto mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. 31 marzo, 1998, n. 114.

#### Art. 70

##### Obbligo di vendita e pesatura delle merci

1. Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio è tenuto a procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta, in conformità all'art. 1336 del Codice civile.
2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita di merci e derrate anche se richieste in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori debbono costantemente essere muniti, specie se trattasi di prodotti alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
3. Le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure pulite collocate in modo da renderle ben visibili, con i criteri di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 441.

#### Art. 71

##### Esposizione e vendita degli alimenti

1. Le derrate alimentari che per loro natura si consumano senza preventiva cottura o lavaggio, dovranno essere tenute in vetrine chiuse a tenuta d'insetti e protette con teli o con apparecchi meccanici capaci di allontanare le mosche ed a ripararle dagli agenti atmosferici. La loro esposizione al di fuori dei negozi è vietata.
2. Gli alimenti che vengono esposti all'interno dei negozi e nell'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere collocati ad altezza non inferiore ad un metro dal piano stradale.
3. La frutta e la verdura esposta sui banchi di vendita dei mercati rionali o comunque esposta su ogni altro tipo di attrezzature per la vendita ambulante dovrà essere contenuta in casse o in ceste destinate a quel solo scopo.
4. A coloro che attendono alla preparazione, vendita, manipolazione di generi alimentari è vietato inumidirsi le dita con la saliva al fine di facilitare le operazioni di peso, vendita e consegna.
5. Il compratore, avendo visto tali operazioni, potrà rifiutare le merci.
6. Il personale addetto ai negozi di generi alimentari ed agli spacci di carne dovrà indossare giubba o grembiule di tela di colore chiaro da tenersi sempre perfettamente puliti.
7. Agli acquirenti è vietato toccare i prodotti alimentari posti in vendita nei negozi o sui banchi ed attrezzature dei venditori su aree pubbliche, salvo che non sia munito di guanti monouso a perdere.

#### Art. 72

##### Vendita di generi confezionati e indicazioni su particolari merci

1. Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo delle indicazioni previste dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e s.m.i.
2. Per i generi alimentari preparati con surrogati debbono essere indicate chiaramente la



composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

3. Per i generi sottoposti a particolari procedimenti di conservazione, ed in specie per i prodotti ittici congelati, è obbligatoria l'indicazione di tale condizione.

#### Art. 73

##### Vendita e trasporto del pane

1. L'attività di panificazione è disciplinata dalle leggi 31 marzo 1956, n. 1002 e 4 luglio 1967, n. 580.
2. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
3. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesatura.
4. La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da apposite indicazioni apposte in modo ben visibile nell'esercizio.
5. Deve essere assolutamente evitata da parte dell'esercente la manipolazione del pane da parte di persone maneggianti danaro o altri oggetti non idonei all'utilizzo per alimenti.
6. Qualora nell'esercizio non siano distinte le mansioni degli addetti, all'esigenza potranno essere utilizzate pinze apposite o altri idonei sistemi.
7. Nel trasporto del pane dovranno essere utilizzati unicamente recipienti (ceste e simili) interamente chiusi, confezionati in modo da impedire qualsiasi potenziale contaminazione ed in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti.

#### Capo IX

##### DELLA POLIZIA RURALE

#### Art. 74

##### Associazioni fondiarie

1. Il Comune promuove qualsiasi forma di associazione tra privati che comporti l'accorpamento di particelle catastali riguardanti terreni agricoli o forestali incolti o sottoutilizzati. A tale scopo può organizzare riunioni periodiche informative per favorire la conoscenza tra i proprietari e il loro incontro allo scopo suddetto. Si applicano le norme di cui alla L.R. 2 novembre 2016, n. 21

#### Art. 75

##### Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, almeno una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e

provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati. Il fosso dovrà avere una sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. Qualora la pendenza sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
3. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvoche l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
4. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche, devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.
5. I proprietari dei fondi e/o i conduttori di terreni prospicienti e confinanti con rii naturali e canali artificiali di proprietà del Comune di Caprie dovranno, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento<sup>1</sup>, provvedere, nel periodo temporale intercorrente fra il 15 ottobre ed il 31 marzo ogni anno, ad eseguire il taglio e lo sgombero della vegetazione arbustiva radicata sulle sponde, per una larghezza di 3 metri dal ciglio delle sponde degli stessi. Per le parti al di fuori del territorio comunale gli interventi sopra richiamati saranno disposti dall'Ente territorialmente competente.
6. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.
7. Qualora quanto previsto al comma 3 fosse impraticabile per la conformazione e la natura del terreno e/o delle piante, prima di procedere al taglio, occorrerà chiedere ed ottenere la necessaria assistenza per la circolazione stradale, da parte del Comando di Polizia Locale.
8. Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

---

<sup>1</sup> Il presente regolamento ha recepito il dettato della D.G.R. 12 aprile 2019, n. 23-8748, in attuazione della L.R.22/2016, art. 3. Per le modalità di attuazione del presente comma si rimanda integralmente ai contenuti delle Ordinanze Sindacali n. 844 del 07 novembre 2017 e n. 739 del 27 novembre 2014, quest'ultima con particolare riguardo ai manufatti spondali realizzati dagli stessi privati cittadini. Le suddette Ordinanze si devono intendere subordinate e coordinate a quanto stabilito dalla normativa regionale.

Art. 76  
Osservanza delle leggi

1. L'esercizio del pascolo su beni privati è normato dalle leggi forestali e relativi regolamenti.

Art. 77  
Casi di obbligo di recinzione dei pascoli

1. Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti al pascolo tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 78  
Divieti di pascolo

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario, conduttore o avente diritto sul fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. In assenza del proprietario del fondo o suo delegato o rappresentante, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
3. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
4. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, è sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all'art. 924 Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

Art. 79  
Custodia degli animali pascolanti

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
3. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523 / 1904, art. 96.

Art. 80  
Pascolo notturno

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 81  
Transito del bestiame

1. Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbano attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.  
Tale disposizione può essere derogata a seguito di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale.

Art. 82  
Trattamento degli animali

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 544 ter e seguenti del Codice Penale, uccidere un animale senza necessità o incrudelire verso esso, maltrattandolo o costringendolo a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizioni che generino sofferenza.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.

Art. 83  
Definizione in materia di distanze dei piantamenti dai confini

1. Per l'applicazione della normativa in materia di distanze dei piantamenti dai confini si considerano piante di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze notevoli, mentre sono considerate piante non di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze non superiori a 3 metri e che si diffondono naturalmente in rami. La distinzione tra alberi di alto fusto e alberi non di alto fusto ai fini dell'applicazione della normativa sulle distanze dai confini è fatta con riguardo alle specie della pianta e non al modo in cui sarà tenuta e regolata (capitozzatura e simili).
2. Per piantamento si intende la messa in dimora in pieno campo.

3. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco durante la messa a dimora o luogo di semina o dell'emergenza della pianta.

#### Art. 83 BIS

##### Norme generali sulle distanze delle piante dai confini

1. Nelle zone agricole la distanza dalla proprietà confinante delle piante di alto fusto per impianti a più file, non può essere inferiore a mt.10,00. Tale distanza è ridotta a mt. 8 in caso di fila singola o di pianta singola.
2. Nelle stesse zone la distanza dalla proprietà confinante delle piante non di alto fusto, singole o a filare unico, non può essere inferiore a mt. 3,00.
3. La distanza dal confine di piante di alto fusto e non di alto fusto è ridotta rispettivamente a mt 4,00 e a mt. 2,00 per i piantamenti in vivaio da estirparsi entro il compimento del terzo anno dalla data di messa in dimora.
4. La messa a dimora e il mantenimento di piante a distanza dal confine inferiore rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti è sempre consentita per accordo tra i confinanti risultante da atto scritto o da esistenza pacifica.
5. Le distanze stabilite dal presente articolo si applicano indipendentemente dalla destinazione attuale o futura dei fondi su cui le piante insistono o dei fondi con essi confinanti.
6. In caso di violazione delle norme sulle distanze dei piantamenti da confine il proprietario danneggiato farà ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
7. La presenza, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di pioppi a distanza non regolamentare dal confine è comunque tollerata fino al raggiungimento della maturazione; decorso tale termine i pioppi a distanza non regolamentare devono essere abbattuti.
8. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione delle norme contenute in questo titolo la nascita e crescita spontanea degli alberi è soggetta alle medesime norme stabilite per i piantamenti. In caso di nascita di piante non regolamentare dal confine, il proprietario del fondo su cui sono nate è tenuto pertanto a stirparle e a trasferirle a distanza regolamentare.
9. Salvo diverso accordo tra i proprietari interessati e quanto stabilito a tutela delle alberate storiche lungo le strade, gli alberi che si trovano a distanza non regolamentare abbattuti, caduti, o morti per qualsiasi causa, non possono essere rimpiazzati se non osservando le distanze prescritte.

#### Art. 83 TER

##### Distanze di piantamenti dai corsi d'acqua

1. Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri sei da fiumi, torrenti e rii. E' tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al

bordo superiore della sponda o della ripa salici ed alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno.

Art. 83 QUATER  
Distanze dai fabbricati

1. Fatti salvi specifici diversi accordi tra le parti, nelle zone agricole gli alberi devono essere piantati ad una distanza dai fabbricati di:
  - a) metri 25,00 per gli alberi di alto fusto;
  - b) metri 5,00 per gli alberi di non alto fusto;
  - c) metri 2,00 per le essenze di cui all'articolo seguente.

Art. 83 QUINQUES  
Viti siepi ed altre forme di vegetazione sul confine

1. Salvo diverso accordo tra i proprietari, tra i fondi confinanti è vietato piantare a distanza inferiore a metri 1,00 dal confine arbusti, viti, siepi vive, siepi a rescissione, piante da frutta o piante di altro genere con sviluppo in altezza superiore a metri 2,00.
2. La distanza stabilita dal comma precedente non si osserva se sul confine esiste un muro divisorio (comune o in proprietà), a condizione che l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.
3. I proprietari di piante messe a dimora in prossimità del confine con o senza recinzione, dovranno comunque provvedere affinché rami, frutti o foglie non cadano nella proprietà confinante, salvo diverso accordo con detta proprietà.

Art. 84  
Frutti di piante sul confine

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del fondo su cui il ramo sporge ed a chi li raccoglie.

Art.85  
Cartelli indicanti esche avvelenate

1. Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

## Art. 86

### Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.
4. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D.n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

## Art. 87

### Espurgo dei fossi

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, sono presunti comuni o di proprietà esclusiva così come disposto dall'art. 897 Codice civile.
2. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza,

detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

3. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
4. E' vietato il lavaggio di veicoli o simili nei fossi irrigui.

#### Art. 88

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.
3. E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.02.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite Ordinanza Sindacale.
4. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.
5. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.
6. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
7. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con Ordinanza Sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;



8. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

#### Art. 89

##### Pubbliche calamità

1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 15 / 2018, in caso di incendio o altre calamità, gli agenti della Polizia Locale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti, rivolgendosi prioritariamente alle associazioni di volontariato di protezione civile, ove costituite.  
Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

#### Art. 90

##### Colture agrarie ed allevamenti di bestiame

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Comune di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

### Capo X

#### DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA

#### Art. 91

##### Accertamento delle violazioni

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente regolamento, nonché di contestazione e di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite al Comando di Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana e decoro urbano, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 operano con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dal presente regolamento. Essi possono comunque esercitare tutte le

azioni necessarie per dar corso alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana e decoro urbano.

4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari Responsabili di Area preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.
5. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

#### Art. 92

##### Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della citata legge 689/81.
4. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
5. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comando di Polizia Locale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

#### Art. 93

##### Sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal d. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:
  - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
  - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
  - c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.
2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con

successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

#### Art. 94

##### Ricorso - Rapporto - Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso da presentarsi al Comando di Polizia Locale per la ricezione, e/o richiesta di audizione al Responsabile d'Area competente per materia, se individuabile, altrimenti al Sindaco Pro Tempore, con atto esente da bollo ed entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Responsabile d'Area od il Sindaco Pro Tempore, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Responsabile d'Area competente per materia od al Sindaco Pro Tempore, per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza - ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

#### Art. 95

##### Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono fissate così come appare nella tabella A allegata al presente regolamento.

### Capo XI

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 96

##### Abrogazione di norme regolamentari

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 97  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno della pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.